

La funzione affettivo-educativa dei genitori nell'affidamento "diviso". Una nota di commento pedagogico al disegno di legge Pillon

Monja Taraschi¹

Abstract

Muovendo dalla proposta di legge Pillon, il contributo si interroga sulla funzione affettivo-educativa dei genitori nei confronti della prole, dopo il fallimento della loro unione. Assai critica è la posizione nei confronti della proposta di legge che rigidamente definisce i tempi di permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori. Contrariamente, si sostiene che il compito del legislatore dovrebbe essere solo quello di definire un principio; il tempo di frequentazione dei figli con ciascun genitore dovrebbe, difatti, essere il più ampio possibile, tenendo presente la situazione concreta e l'esigenza dei figli di una crescita serena ed equilibrata. Il disegno di legge Pillon offre anche lo spunto per una riflessione pedagogica sul tema del "diritto all'amore", quale diritto soggettivo all'affetto dei genitori, essenziale per la vita affettiva dei figli e per la loro armoniosa formazione. Negare il diritto all'amore significa negare, insieme, libertà e dignità.

Parole chiave: bigenitorialità, educazione, "diritto all'amore", libertà, dignità.

Abstract

The paper deals with the issue of the parents' affective-educational function towards their offspring, after the failure of their union and comments on the Pillon bill. This bill strictly defines the time spent by minor children with each of the parents. This option appears very critical: the task of the legislator should only be to define a principle; the time for children to attend with each parent should be ample, bearing in mind the concrete situation and children's need for a serene and balanced growth. The Pillon bill also offers the opportunity for an educational reflection on the topic of the "right of love", as a subjective right to parental affection, essential for the emotional life of children and for their harmonious education. Denying the right of love means denying freedom and dignity.

Keywords: bigenitoriality, education, "right of love", freedom, dignity.

¹Dottoranda di Ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli.

1. *I figli divisi a metà: un legislatore che non è Salomone*

Un giorno andarono dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui. Una delle due disse: «Ascoltami, signore! Io e questa donna abitiamo nella stessa casa; io ho partorito mentre essa sola era in casa. Tre giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito; noi stiamo insieme e non c'è nessun estraneo in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte, perché essa gli si era coricata sopra. Essa si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco - la tua schiava dormiva - e se lo è messo in seno e sul mio seno ha messo il figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L'ho osservato bene; ecco, non era il figlio che avevo partorito io». L'altra donna disse: «Non è vero! Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto». E quella, al contrario, diceva: «Non è vero! Quello morto è tuo figlio, il mio è quello vivo». Discutevano così alla presenza del re. Egli disse: «Costei dice: Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto e quella dice: Non è vero! Tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo». Allora il re ordinò: «Prendetemi una spada!». Portarono una spada alla presenza del re. Quindi il re aggiunse: «Tagliate in due il figlio vivo e datene una metà all'una e una metà all'altra». La madre del bimbo vivo si rivolse al re, poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: «Signore, date a lei il bambino vivo; non uccidetelo affatto!». L'altra disse: «Non sia né mio né tuo; dividetelo in due!». Presa la parola, il re disse: «Date alla prima il bambino vivo; non uccidetelo. Quella è sua madre». Tutti gli Israeliti seppero della sentenza pronunciata dal re e concepirono rispetto per il re, perché avevano constatato che la saggezza di Dio era in lui per render giustizia (Primo Libro dei Re, 3, 16-28).

Non si vuole entrare nel dibattito ideologico alimentato dalla diversità delle posizioni politiche o in quello relativo alle molte aporie pratiche che presenta la riforma cosiddetta "Pillon" (dal nome del primo firmatario del disegno di legge S/735- *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*, Sen. Simone Pillon); piuttosto, l'intenzione è quella di soffermarsi sulla riflessione, tutta pedagogica, relativa alla funzione affettivo-educativa che i genitori dovrebbero poter esercitare nei riguardi e nell'interesse della prole – imprescindibilmente – anche nell'ipotesi di cessazione della convivenza, di separazione, divorzio, o annullamento del matrimonio, in un clima di libertà, scevro da una eccessiva ingerenza e rigidità da parte del legislatore, a salvaguardia dell'interesse preminente dei figli.

Perché l'interesse morale e materiale della prole trovi realizzazione, il contratto di governo Lega-M5s, al paragrafo "Diritto di famiglia" prevede, come necessario, di «assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori»; difatti, il disegno di legge Pillon, all'art. 11, affer-

ma: «deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre [...]» (Ddl S/735, Comunicato alla Presidenza il 1° agosto 2018).

Rivendicare pretese di divisione così equa dei tempi dei figli, come se gli stessi potessero quasi essere “divisi a metà”, non conferisce, di certo, al legislatore la fama di sapienza e saggezza di cui godette Salomone. Si obietta subito che l’interesse del minore non è astrattamente determinabile, giacché varia da caso a caso, tanto da poter richiedere differenti determinazioni. La divisione a metà del tempo e la doppia residenza dei figli ledono fortemente il diritto dei minori alla stabilità, alla continuità e alla protezione, per quanto possibile, dalle scissioni e dalle lacerazioni che, inevitabilmente, le separazioni portano nella vita delle famiglie. Ai figli viene imposta una modalità che non valuta prioritariamente i loro bisogni e le loro esigenze. La proposta di legge, infatti, prevede deroghe particolari, ma tra esse non compare né l’età del figlio minore né la compatibilità tra i luoghi di residenza degli adulti, né ancora viene considerata l’ipotesi di più figli che la “seconda casa”, quella del genitore che si allontana, potrebbe non consentire di ospitare tutti nello stesso periodo, la qual cosa creerebbe un inevitabile allontanamento tra fratelli, che, alternandosi in periodi diversi tra le due case, finirebbero per non vivere più insieme. Una simile alternatività abitativa e decisionale finisce per creare una situazione di instabilità nella vita del figlio anche nell’indirizzo educativo (Parsi, Toro, 2005).

Per i figli, di qualsiasi età, è fondamentale poter trascorrere una quantità adeguata di tempo con entrambi i genitori, seppur separatamente, ma, lo sforzo di adattamento richiesto loro per adeguarsi ai contesti di vita paralleli in cui trascorreranno la quotidianità, andrebbe ridotto il più possibile, onde scongiurare esiti infausti. Il cosiddetto collocamento paritetico trasforma i figli in persone in costante movimento con una agenda che li vede spostarsi continuamente fra le case dei genitori, la scuola, i luoghi delle attività parascolastiche, spesso moltiplicate per assecondare i desideri divergenti di entrambi i genitori (Rimini, 2019). Bisognerebbe evitare di produrre “bambini con la valigia”, che cambiano continuamente casa, amici, e che sono continuamente in transito tra due realtà parallele e, magari, non comunicanti tra di loro (Contini, 2012), ruotando attorno ai due genitori, periodicamente trasferiti dal mondo dell’uno a quello dell’altro. Non sono i due mondi genitoriali, con il figlio dentro di loro, a dover trovare un assetto stabile, ma è il minore che, venendo di volta in volta immerso in uno di essi, vi si deve adatta-

re. I due contesti restano separati e il minore è costretto a vivere una vita sdoppiata, che non solo non giova alla sua formazione (De Filippis, Casaburi, 2004, p. 235), ma che lo rende protagonista di un continuo e cadenzato spostamento che non gli consente di mettere radici in un *habitat* inteso come *locus vitae* abituale, di cui fisiologicamente ha bisogno. Il minore necessita di un riferimento abitativo stabile e di una organizzazione domestica coerente con le sue necessità di studi e di avere normale vita sociale: di qui la necessità di una collocazione privilegiata. Viene da interrogarsi persino sull'effettiva opportunità, o financo sulla necessità, che il giudice provveda, sempre e comunque, a dettare una specifica o minuta regolamentazione dei tempi della presenza del minore presso i genitori, o se, viceversa, non sia raccomandabile lasciare uno spazio adeguatamente fruibile dalle parti nel quadro di una più flessibile gestione degli impegni educativi o dei tempi di svago (Dell'Utri, 2007).

La reale esigenza dei figli è trovare genitori disponibili tutte le volte in cui ne avvertano il bisogno; tutte le volte in cui avvertano la necessità, l'urgenza, di dialogare, di essere ascoltati, nella consapevolezza che i genitori rappresentano un punto di riferimento sicuro, attento, adulto, protettivo, rassicurante (Corsi, Stramaglia, 2009). Il genitore e il figlio riconoscono allora una libertà che segna l'esistenza di ognuno e che costituisce la condizione reale di un rapporto che lega, con forza e dolcezza, con verità, l'uno all'altro (*Ibidem*). L'opera di dedizione al figlio e di accudimento chiede l'esercizio continuato del dono e della gratuità; implica un investimento continuo e disinteressato di risorse, energie, competenze e tempo (Rossi, 2015); ma non di tempo scelto e imposto da altri, perché, come anche Seneca scriveva a Lucilio, tutto dipende dagli altri: ma il tempo, e solo il tempo, è nostro².

Essere "buoni" genitori è altro e molto più dell'applicazione di regole e, allora, la preoccupazione del legislatore potrebbe essere, piuttosto, quella di puntare sulla qualità delle relazioni tra i componenti del nucleo familiare, attraverso un'educazione alla riflessività e alla responsabilità, in un clima di libertà decisionale che pone anche il figlio nella posizione di poter esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda, dando ampio spazio alla sua volontà, se in età da discernimento. Sarà poi il giudice, in via residuale, in caso di disaccordo tra i genitori, con oggettiva e imparziale sensibilità e intelligenza, a intervenire nel preminente interesse della prole. Il testo di legge Pillon interviene però an-

²In questo caso, per il riferimento bibliografico si rimanda ai *Riferimenti bibliografici*.

che sull'ascolto del minore, prevedendo il divieto di domande «in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori» (Ddl S/735, cit., art. 16), impedendo così qualsiasi domanda di chiarimento, anche sui rapporti che il minore ha con le due figure genitoriali. Domanda, questa, che si ritiene non solo lecita, ma altamente utile e opportuna, se non indispensabile, affinché il minore possa disporre di elementi di valutazione per decidere su ogni aspetto della propria vita, atteso che, per quanto il Codice civile riferisce, l'ascolto è obbligatorio in tutte le questioni che lo riguardano e consente al giudice di valutarne e comprenderne le intenzioni più intime. Soprattutto, permette di cogliere la genuinità dei desideri espressi dal minore, tanto che se il giudice evidenzia una qualsiasi forma di influenza e imparzialità, è tenuto ad assumere la decisione maggiormente corrispondente all'interesse del bambino, anche superando le sue dichiarazioni di volontà indotta (Cod. civ., artt. 315 bis, 336 bis e 337 *octies*).

Appare improponibile un modello ideale di permanenza dei figli presso ciascun genitore, perché le reciproche esigenze e necessità sono imprevedibili, spesso problematiche, non completamente calcolabili e pianificabili: «allevare i figli è un'impresa creativa, un'arte più che una scienza» (Bettelheim, 1987, trad. it. 2003, p. 20). Rispettare tempi imposti da altri priva il rapporto di quella spontaneità che lo rende umanamente significativo, e quindi soddisfacente. L'educazione e l'essere genitori è un compito infinito che non si lascia delimitare dal tempo, perché l'agire educativo si sottrae a tutte le regole; l'educazione è autentica se è rispettosa di tutto quello che una libertà in divenire reca con sé, rifiutando asservimenti e costrizioni.

Nel disciplinare il diritto alla reciproca frequentazione, il legislatore non può che dare indicazioni generali, di principio; le cose cambiano man mano che il figlio cresce. La formazione della personalità e l'educazione all'autoresponsabilità e alla libertà costituiscono un processo evolutivo continuo, dall'età neonatale all'adolescenza: le esigenze del minore si modificano continuamente con la crescita e, di conseguenza, richiedono un'azione educativa in continua evoluzione, cui corrispondono, in capo ai genitori, responsabilità diverse e, soprattutto, modalità di esercizio anch'esse in perenne sviluppo (Lenti, Long, 2014, p. 239).

Il principio della bigenitorialità è stato codificato dalla legge 54 del 2006. Essa, in apertura, in conformità alla previsione di alcuni documenti internazionali relativi al minore (*Convenzione di New York sui diritti del fanciullo*; *Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori*), afferma che, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio

minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei due. Tanto consente la responsabilizzazione di entrambi i genitori, la non “deprivazione” del ruolo di uno di essi e, nel minore, la consapevolezza della presenza paritaria delle due figure genitoriali. La legge attribuisce al minore una situazione giuridica soggettiva, sottolineando il suo diritto a mantenere un rapporto continuo con entrambi, che sono tenuti ad fornirgli assistenza, mantenimento, cura e educazione. Il rapporto di filiazione non è più concepito in termini di “regolamentazione di poteri” ma di “affermazione e tutela di diritti”. Il giudice, nel provvedere in merito, ha presente solo ed esclusivamente la posizione del fanciullo e il suo interesse, che non può che individuarsi con riferimento alla fattispecie concreta, nella consapevolezza che l’interesse di *quel* fanciullo particolare è diverso da ogni altro.

La famiglia e le relazioni familiari sono il luogo primario in cui l’educazione dei figli va vissuta in modo condiviso dai genitori. La genitorialità non è solo, e non è tanto, una posizione individuale, una situazione giuridica soggettiva, per quanto complessa, ma è una relazione. La funzione educativa della famiglia consiste anche nel produrre la progressiva e fisiologica autonomia esterna del minore, sincronizzando in lui maturità e autosufficienza. In tale ottica, dunque, si colloca il diritto del minore all’educazione. Un diritto assoluto e inviolabile a ricevere dalla propria famiglia, in un contesto affettuoso e possibilmente pacifico, un’educazione tale da garantirgli il pieno sviluppo della propria personalità, restituendo al potere educativo tutto lo spazio discrezionale di cui ha bisogno. Dal punto di vista della coppia educante, il problema maggiore risiede nella ridefinizione delle proprie funzioni di guida, di sostegno e di contenimento-controllo, in vista della conquista, da parte del minore, dell’autonomia, dell’autoeducazione e della responsabilità. Alla norma giuridica resta dunque il fine di apprestare le strutture necessarie per l’autodeterminazione, grazie alle quali le persone possano effettuare liberamente le proprie scelte e costruire liberamente la propria personalità (Rodotà, 2015).

2. Dal “diritto a una buona educazione”, al “diritto all’amore”.

L’idea di famiglia che emerge dal testo costituzionale (art. 30) è quella di un centro di attuazione dell’interesse del minore, in quanto consente lo sviluppo e la crescita di un potenziale *cittadino* chiamato, poi, all’esercizio dei diritti inviolabili e all’adempimento dei doveri inderogabili,

di cui all'art. 2 della Costituzione stessa. Di qui si configura il dovere dei genitori all'educazione dei figli, come interesse pubblico, dal momento che esso si identifica con una funzione pubblica da assolvere: «infatti, sebbene i genitori siano liberi, nell'educare i figli, di seguire questa o quella dottrina morale, non sarebbero liberi di educarli o di non educarli» (D'Aloia, Romano, 2009, p. 49). Genitori e figli sono chiamati a un comportamento che ha per legge fondamentale lo svolgimento della personalità di ciascuno, nel modo più pieno e soddisfacente.

Il reciproco rispetto della personalità e il reciproco, positivo sostegno a sviluppare e svolgere la personalità sono i cardini giuridici del rapporto tra i membri della famiglia. Il Codice civile del 1942 imponeva ai genitori il dovere (e attribuiva il diritto) di educare i figli «secondo i principi della morale» (Cod. civ., recante R.D. 16 marzo 1942, n. 262, art. 147). Soprattutto negli anni '60, frequente era la valutazione d'idoneità del genitore all'affidamento della prole con riguardo alla religione professata. Non infrequenti furono i casi in cui al coniuge dichiaratamente ateo, o semplicemente non cattolico, era preferito l'altro, con il solo presupposto che l'educazione della prole dovesse conformarsi ai principi della morale e religione comuni, e che tali principi potessero essere univocamente intesi con il solo riferimento a quelli cattolici (Trib. Ferrara, 31 agosto 1948; Trib. Rovigo 27 settembre 1952; Allorio, 1949, pp. 33 ss.; Bigiavi, 1949, pp. 13 ss.; Barile, 1949, pp. 168 ss.; Colaianni, 2000, pp. 145 ss.). Analogo trattamento era riservato al semplice mutamento di fede religiosa diversa da quella alla quale si apparteneva al momento della celebrazione del matrimonio (Trib. Roma, 30 marzo 1957), ravvisandosi in tale condotta una sorta di «adulterio spirituale», rilevante ai fini della valutazione della colpa per la separazione ed eventualmente della modifica dei provvedimenti relativi alla prole (Trib. Trani, 16 giugno 1949).

La novella del 1975, che ha eliminato ogni riferimento a criteri di natura etica, precludendo così la possibilità d'identificazione tra etica e religione, ha definitivamente spostato l'asse del dispositivo sulla naturale inclinazione e sulle aspirazioni dei figli. La prole passa, dunque, da soggetto passivo dell'educazione a parte attiva di un processo multilaterale e partecipativo (Denaro, 2000, p. 517). Siccome inclinazioni, capacità, aspirazioni si evolvono, modificano e definiscono nel tempo, in parallelo si definiscono poteri e doveri dei genitori: per definire il dovere dell'uno è necessario aver riguardo della situazione dell'altro.

La giurisprudenza di merito – nel confermare il cambiamento nel modo di vedere il minore, non più considerato come oggetto di protezione, bensì come soggetto di diritti – ha riconosciuto, in più occasioni,

il dovere primario dei genitori di rispettare le scelte dei figli durante l'esercizio della propria responsabilità. La tutela dei minori di età deve tradursi in una conveniente «protezione» (Cost., art. 31, comma 2) del preminente diritto dei figli alla salute e a una crescita serena ed equilibrata, e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, «ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo» (Cass., 12 giugno 2012, sentenza n. 9546).

Dunque, si assiste a una svolta culturale nel diritto di famiglia, col passaggio dall'affermazione del dovere dei genitori di educare in conformità ai dettami della morale comune (la "buona educazione", in senso classico) a un dovere di educazione nel rispetto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Oggi, educare non può che significare l'impegno a formare una persona capace di vivere nella società, ossia capace di una positiva interazione sociale, nella piena consapevolezza dell'importanza delle funzioni relazionali e socializzanti a fianco di quelle di mantenimento e cura. Essere genitori è un compito che presenta, nella società contemporanea, un elevato grado di complessità: le rapide trasformazioni sociali richiedono continui adattamenti di ruoli e di modalità di gestione dei rapporti. È essenziale un confronto sereno sulle questioni relative all'educazione dei figli, non contraddittorio, non delegittimante la persona e il ruolo dell'altro genitore; un clima, dunque, che nonostante la separazione sia affettivamente stabile ed emotivamente sicuro, indipendentemente dai tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore. La conflittualità di coppia non può travolgere il diritto dei minori alla serenità dei rapporti con ciascuno dei genitori. In numerose pronunce la Corte dei diritti dell'uomo ha ribadito la rilevanza del rispetto delle decisioni giudiziarie volte a garantire la ripresa dei contatti e il riavvicinamento tra genitori e figli e ha condannato per violazione dell'art. 8 («Rispetto della vita familiare») della *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, l'inoperosità delle autorità competenti che hanno costretto un genitore a usare senza tregua una serie di azioni giudiziarie che non hanno sortito l'effetto di far rispettare i suoi diritti (Corte Eur., 13 luglio 2000).

La legge 54 del 2006 prevede l'affidamento a entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale esercitata da entrambi come modalità prioritarie attraverso le quali realizzare le corresponsabilità educative, attribuendo, però, al giudice il potere di imprimere motivatamente correzioni al regime di affidamento ove queste modalità si presentino, per come do-

vrebbero essere attuate o per come sono concretamente attuate, contrarie all'interesse del minore. Il legislatore non ha indicato le circostanze in presenza delle quali il giudice può decidere di non disporre l'affidamento condiviso, lasciando allo stesso il compito di valutare, caso per caso, quando l'affidamento esclusivo sia confacente alle esigenze del minore (alcuni esempi di situazioni che possono legittimare l'affido esclusivo sono il forte contrasto tra i figli e uno dei genitori; il precario stato di salute psichica o fisica di uno dei genitori; la condotta di vita immorale, dissoluta o irregolare; i maltrattamenti o i comportamenti violenti che siano accertati in sede penale; la tossicodipendenza o l'alcolismo del genitore). Nel caso la valutazione sulla possibilità che i figli vengano affidati a entrambi sia negativa, il giudice non è chiamato ad attribuire all'uno o all'altro genitore uno o più diritti, né uno o più poteri, ma a individuare, nella prospettiva di un programma giudiziale di tutela dei minori, interventi e misure idonei a ridurre il rischio di danni per lo sviluppo dei figli coinvolti nella crisi familiare.

A tale potere valutativo e decisionale affidato al giudice naturale pre-costituito per legge (Cost., *ex* artt. 24 e 25), però, la proposta Pillon, che, secondo quanto scritto nella relazione al disegno, vuole andare verso «una progressiva de-giurisdizionalizzazione», relega un ruolo residuale e marginale, ricorrendo a figure private, non specializzate, spesso estranee al sistema giudiziario, quali i *mediatori* e i *coordinatori genitoriali*. La de-giurisdizionalizzazione cui fa riferimento la proposta di legge viene giustificata con il fine di restituire, in ogni occasione possibile, ai genitori, il diritto di decidere sul futuro dei loro figli. Intanto, però, si avanza la pretesa di disciplinare i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore con assoluta rigidità.

Opportuno appare, invece, che il legislatore si limiti a prevedere che entrambi i genitori abbiano ampi spazi di frequentazione con i figli, indicando loro il modello comportamentale da attuare, costituendo la condivisione della responsabilità educativa un diritto per i figli minori e un dovere per i genitori. Quest'ultimi, pertanto, condividono un progetto genitoriale comune, voluto da entrambi, di responsabilità, scelta e impegno a confrontarsi su ciò che è bene per il figlio; i figli sono posti al centro dell'attenzione di entrambi i genitori attraverso la realizzazione di rapporti "significativi e continuativi" con essi, e con la concretizzazione condivisa, da parte di entrambi, del progetto educativo relativo alla crescita della prole.

La responsabilità genitoriale è un potere che non è attribuito ai genitori nel loro interesse personale, bensì esclusivamente nell'interesse

dei figli. Essa è un potere *per* i figli: un *munus*; ovvero, una funzione strumentale allo svolgimento del processo educativo del figlio minore, orientata ad assicurare al figlio un'educazione e una crescita armoniosa (Moro, 2019). Il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che anche la posizione del genitore riguardo all'affidamento si configuri non come un diritto, ma appunto come *munus*. La responsabilità genitoriale si ispira al concetto e alla funzione di cura del figlio: ovvero, a un rapporto relazionale genitore-figlio che guarda alle peculiarità di ogni singolo caso concreto. Il suo esercizio si lascia guidare dal rispetto della personalità minorile e delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni del figlio, che appare sempre meno come *oggetto* e sempre più come *soggetto* di diritti. Di conseguenza, il comportamento del genitore che ometta deliberatamente di costituire per il figlio un modello parentale valido e fecondo sul piano educativo, va sanzionato.

L'art. 315 *bis* del Codice civile (introdotto dalla legge 219 del 2012), intitolato *Diritti e doveri dei figli*, costituisce un vero e proprio statuto dei diritti del minore. Nel progetto originariamente elaborato circa lo statuto tra i vari diritti era indicato anche il diritto del figlio ad essere «amato dai genitori», ma il rigore concettuale del legislatore ha ritenuto fuori luogo e da evitare siffatta espressione, in quanto lo stesso è stato ritenuto un diritto che non può giuridicamente configurarsi, in quanto non esigibile.

Non che l'affettività non sia già entrata tra le regole giuridiche familiari: infatti, in ordine all'adozione, gli adottandi debbono dimostrare di esser affettivamente idonei (legge 149 del 2001, art. 6.2) e gli affidatari familiari debbono poter assicurare al minore relazioni affettive (Ivi, art. 2.1); ma permane quel malinteso senso di concettuale impedimento che resiste all'ingresso dei *fatti di sentimento* sia nella legge che nelle elaborazioni civilistiche (Gazzoni, 1994, p. 3), anche se nella dottrina più autorevole si sta facendo strada la possibile rilevanza giuridica dei sentimenti, non già quale aspetto intimistico, ma in quanto sentimenti che, usciti dalla sfera interna, si ricolleghino a valori e interessi rilevanti e come tali meritevoli di tutela (Falzea, 1997, p. 437). L'espressione "diritto all'amore" è stata pensata e coniata dalla dottrina proprio con riferimento alle relazioni affettive del minore. Si tratta, precisamente, di un'espressione utilizzata per evidenziare la priorità delle relazioni affettive quale elemento fondamentale cui riferire il momento di tutela del minore (Bianca, 2001). Non vi è posto nel codice civile, creatura dell'illuminismo giuridico, per termini che facciano diretto ed esplicito riferimento ai comuni sentimenti quali l'amore, l'amicizia (nel codice il termine "ami-

cizia” si ritrova una sola volta, a proposito della formazione dell’inventario nell’ambito della tutela dei minori, ove è prevista l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia), la gratitudine, limitandosi, al più, al rinvio a criteri di comportamento della “correttezza”, della “buona fede”, del “buon costume”, non dando spazio normativo e riferimento diretto ai fatti di sentimento. «Dobbiamo concludere che l’amore, nella sua essenza è allergico alle goffaggini del diritto civile?» (Rodotà, 2015, p. 5): non proprio, perché, anche se più sommessamente e con maggior distacco e freddezza lessicale, il legislatore ha statuito che il figlio ha diritto di essere «assistito moralmente dai genitori» (Cod. civ., art. 315 *bis*, inserito con la già citata legge 219 del 2012). Non si può certamente negare che con tale espressione sia comunque stato introdotto nell’ordinamento giuridico familiare un diritto del figlio alla tenerezza e piena solidarietà dei genitori: quindi, in definitiva, a essere amato dagli stessi (Del Giudice, 2014, p. 337). Si può dire, allora, che proprio nella riforma della filiazione il legislatore abbia definitivamente considerato meritevole di tutela la componente affettiva, imprescindibile per una sana e serena crescita del minore e per un equilibrato sviluppo della sua personalità; facendo emergere, con chiarezza, il valore centrale e fondante che l’elemento affettivo assume nella famiglia. Nell’ambito del diritto all’educazione rientra, dunque, anche il diritto all’assistenza morale, da intendersi come appagamento dei bisogni affettivi del figlio e rispetto della sua personalità morale (Pilla, 2002).

Il passaggio dalla “potestà dei genitori” alla “responsabilità genitoriale” esprime la raggiunta parità dei genitori nelle relazioni con i figli e segna il definitivo passaggio da una concezione di questi poteri, da intendersi come diritti, a una loro riconsiderazione in termini di funzione e di responsabilità. Le decisioni di maggior interesse sono, dunque, assunte di comune accordo. I genitori si impegnano alla predisposizione e all’attuazione di un programma concordato per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione del figlio, nel rispetto delle esigenze del minore. Insomma, l’affido condiviso rafforza, pur dopo la separazione dei coniugi/compagni, la regola dell’accordo riguardo all’educazione dei figli. «La condivisione genitoriale implica un “pensare insieme”, un “aver cura” insieme, un mettere in comune le proprie esperienze, parteciparsi reciprocamente speranze, timori, attese di cui è costruita la preoccupazione educativa» (Iori, 2005, p. 138). La principale sfida delle moderne famiglie di fronte alla società complessa è quella di legittimarsi quale luogo educativo di transizione, pur essendo essa stessa «transitante» (Corsi, Stramaglia, cit., p. 20). La crisi implica la trasformazione dei consueti

schemi interpretativi e di azione, che si rivelano inadeguati di fronte alle nuove esigenze (Simeone, 2014, p. 342); essa, quindi, definisce una condizione di tipo *transazionale*, che trova proprio nelle fasi di passaggio una possibile occasione di essere compresa e gestita, secondo una prospettiva trasformativa (Perillo, 2018).

Il valore dell'educazione familiare è il mezzo privilegiato per divenire persone libere e autonome. La tendenza alla valorizzazione della personalità dei figli, il riconoscimento di più ampi spazi di libertà e autonomia, conferisce alla persona educata la capacità di riflettere sui condizionamenti psichici, sociali e culturali del suo tempo e di trasformare la propria esistenza alla luce di una consapevolezza sempre più piena. La pedagogia è chiamata a riflettere sulla crisi del legame che connota oggi le relazioni familiari, sviluppando domande su come la famiglia possa essere, nelle condizioni di precarietà della società attuale, quel nucleo affettivo originario in grado di porre le basi per la formazione di personalità autonome e capaci di generare nuovi patti educativi per le società future (Formenti, 2014), e dove le funzioni parentali siano esercitate in modo da garantire al figlio il successo educativo, senza spreco del suo potenziale umano.

Condotte parentali indifferenti, oppositive, svalutative ed estranianti nei confronti del figlio umiliano e impoveriscono quest'ultimo. Il genitore, in quanto tale, non è automaticamente un buon educatore. Al contrario, ha bisogno di cultura, di formazione permanente e di apprendimento trasformativo, al fine di poter costruire con il figlio un valido rapporto formativo, insegnandogli quanto necessario per raggiungere un'adeguata maturità. «Padre e madre non si nasce ma si diventa. [...] L'accesso alla paternità e alla maternità postula [...] un processo di apprendimento lungo tutto il corso della vita» (Pati, 2014, p. 135). Il disegno educativo, che prende forma attraverso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è un disegno che rappresenta la concreta capacità di esercitare i diritti della persona: di avere opinioni, di avere credenze, di dire il proprio pensiero, di avere relazioni affettive, di accedere alla vita sociale e politica. Il genitore deve poter sviluppare "l'arte della conversazione", disegnando un processo educativo che si sviluppi all'insegna della riflessività, della responsabilità e dell'ascolto reciproco, favorendo l'autonomia e la competenza del figlio (Formenti, 2000).

Oramai non si scorge più l'immagine di un'educazione autoritaria legata a valori predefiniti, ma emerge l'immagine di un'educazione "emancipatrice", in armonia con l'etimo stesso dell'*e-ducere*. «Ciò implica: in primo luogo che l'educazione in quanto educazione (ossia nel suo senso

onorifico) non è un processo naturale ma qualcosa che interviene e apre – attraverso un terzo – lo spazio di libertà del soggetto; in secondo luogo, che l'educazione o è emancipazione o non è educazione» (Corbi, 2012, p. 11).

L'educazione intesa in questo senso non ha bisogno di un tempo scandito, predefinito, di un rigido “manuale d'uso”, ma di rispetto dei reali bisogni e dei concreti interessi dei singoli minori, di dinamiche elastiche, accoglienti, di un interessamento sollecito e premuroso, di spazi di libertà non soffocati da “soggiorni obbligati”. Vincoli obbliganti imposti da interventi incontrollati e invasivi negano insieme libertà e dignità.

Il padre disse: «Signore, date a lei il bambino vivo; non uccidetelo affatto!». La madre disse: «Signore, date a lui il bambino vivo; non uccidetelo affatto!». Presa la parola, il re disse: «Non sia né tuo né suo; ma abbiatene cura e amatelo in due!». Tutti gli Israeliti seppero della sentenza pronunciata dal re e concepirono rispetto per il re, perché avevano constatato che la saggezza di Dio era in lui per render giustizia (*Rielaborazione del testo originale a opera dell'Autrice – proposta de jure condendo; cfr. Primo Libro dei Re, cit.*).

Riferimenti bibliografici

- Allorio E. (1949): Una grave discussione giuridica: l'ateo educatore. *Giur. it.*, IV, pp. 33-41.
- Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1989), *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991 (https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf; ultima consultazione: 28 aprile 2019).
- Bettelheim B. (1987): *Un genitore quasi perfetto*. Trad. it. Milano: Feltrinelli, 2003.
- Bianca C.M. (2001): La revisione normativa dell'adozione. *Famiglia*, fascicolo 3, pp. 525-532.
- Bigiavi W. (1949): Ateismo, educazione laica e assegnazione dei figli di genitori separati. *Foro it.*, I, pp. 13-22.
- Barile P. (1949): Regime costituzionale e disciplina concordataria in tema di educazione della prole. *Foro pad.*, IV, pp. 16-174.
- Catarsi E. (2008): *Pedagogia della famiglia*. Roma: Carocci.
- Colaïanni N. (2000): *Tutela della personalità e diritti della coscienza*. Bari: Cacucci.

- Codice civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (<https://www.gazzettaufficiale.it/anteprema/codici/codiceCivile>; ultima consultazione: 11 maggio 2019).
- Codice civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 e dalla L. 11 gennaio 2018, n. 4 (<https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02>; ultima consultazione: 11 maggio 2019).
- Commissione parlamentare per l'infanzia, Legge 27 maggio 1991, n. 176, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989)*, (http://www.camera.it/_bicamerale/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm; ultima consultazione: 8 maggio 2019).
- Consiglio d'Europa (4 novembre 1950, Roma), *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* – CEDU (entrata in vigore in Italia il 10 ottobre 1955), (https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_human_rights_convention.html?locale=it; ultima consultazione: 4 maggio 2019).
- Consiglio d'Europa (25 gennaio 1996, Strasburgo), *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori*, adottata dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000. Convenzione ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 20 marzo 2003 (https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_europea_esercizio_diritti_minori.pdf; ultima consultazione: 8 maggio 2019).
- Contini M. (a cura di) (2012): *Molte infanzie molte famiglie. Interpretare i contesti in pedagogia*. Roma: Carocci.
- Corbi E. (2012): *Oltre la frammentazione: il mosaico del reale e il ruolo critico della pedagogia*. In O. De Sanctis, E. Frauenfelder (a cura di): *Cartografie pedagogiche*, n. 5/2011, Napoli: Liguori, pp. 99-107.
- Corsi M., Stramaglia M. (2009): *Dentro la famiglia. Pedagogia delle relazioni educative familiari*. Roma: Armando.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (13 luglio 2000), *Caso Scozzari e Giunta contro Italia*, sentenza del 13 luglio 2000, ricorso n. 39221/98 et 41963/98 (<http://www.dirittiuomo.it/sentenza-13-luglio-2000>; ultima consultazione: 8 maggio 2019).
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Council of Europe (1° giugno 2010), *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, così come modificata dalle disposizioni del Protocollo n. 14 (STCE n. 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1° giugno 2010 (https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf; ultima consultazione: 4 maggio 2019).
- Corte Suprema di Cassazione (12 giugno 2012), *Cass. Civ., sez. I, sentenza 12 giugno 2012 n. 9546 (Pres. Luccioli, rel. Gianicola)* (<http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/7322.pdf>; ultima consultazione: 4 maggio 2019).
- D'Aloia A., Romano A. (2009): *Art. 30 Cost.* In G. Bonilini, M. Confortini (a cura di): *Codice ipertestuale della famiglia. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione*. Torino: UTET, pp. 39-72.

- Danovi F. (2019): La Cassazione si esprime (*ante litteram?*) sulla parità dei tempi dei genitori con il minore. *Famiglia e diritto*, n. 3, pp. 252-260.
- De Filippis B., Casaburi G. (2004): *Separazione e divorzio nella dottrina e nella giurisprudenza*. Padova: CEDAM.
- Del Giudice A. (2014): La filiazione prima e dopo la riforma. *Diritto di Famiglia e delle persone*, fascicolo 1, pp. 337-363.
- Dell'Utri M. (2007): *L'affidamento condiviso. L'applicazione giurisprudenziale delle tutele sostanziali. Linee di una rassegna "ragionata"*. Relazione tenuta all'incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Nona Commissione- Tirocinio e Formazione Professionale sul tema de *L'affidamento condiviso* Roma 15-17 gennaio 2007 (<https://www.tribunale.varese.it>; ultima consultazione: 4 marzo 2019).
- Denaro M.T. (2000): Diritti dei minori e libertà religiosa. *Dir. eccl.*, 111, I, pp. 517-530.
- Falzea A. (1997): *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. II. Dogmatica giuridica*. Milano: Giuffrè.
- Formenti L. (2000): *Pedagogia della famiglia*. Milano: Guerini e Associati.
- Formenti L. (a cura di) (2014): *Sguardi di famiglia. Tra ricerca pedagogica e pratiche educative*. Milano: Guerini Scientifica.
- Galli N. (2000): *Pedagogia della famiglia ed educazione degli adulti*. Milano: Vita e Pensiero.
- Gazzoni F. (1994): *Amore e diritto ovvero i diritti dell'amore*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Iori V. (2005): *Padri e madri: oltre le fragilità e le rigidità dei ruoli*. In L. Pati (a cura di): *Educare alla genitorialità tra differenze di genere e di generazioni*. Brescia: La Scuola, pp. 123-138.
- Lenti L., Long J. (2014): *Diritto di famiglia e servizi sociali*. Torino: Giappichelli.
- Loiodice I. (2014): *La pedagogia tra le scienze. La formazione permanente come proprium della pedagogia*. In M. Corsi (a cura di), *La ricerca pedagogica in Italia. Tra innovazione e internazionalizzazione*. Lecce-Brescia: Pensa Multimedia, pp. 79-89.
- Marone F. (2016): *Raccontare le famiglie. Legami, società, educazione*. Lecce: Pensa Multimedia.
- Moro A. C. (2019): *Manuale di diritto minorile*, a cura di M. Dossetti, C. Moretti, M. Moretti, P. Morozzo della Rocca, S. Vittorini Giuliano. Bologna: Zanichelli.
- Parlamento Italiano (28 marzo 2001), Legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile*, pubblicata in GU Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 (<https://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm>; ultima consultazione: 4 maggio 2019).
- Parlamento Italiano (10 dicembre 2012 – Il Presidente della Repubblica promulga), Legge 10 dicembre 2012, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali* (12G0242), pubblicata in GU Serie Gene-

- rale n. 293 del 17 dicembre 2012 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0242/sg>; ultima consultazione: 4 maggio 2019).
- Parsi M.R., Toro M.B. (2005): *Dove dormono i bambini? Affidamento condiviso. Idee e proposte a confronto*. Milano: Edizioni Interculturali Uno.
- Pati L. (2014): *L'apprendimento della funzione paterna e materna*. In L. Pati (a cura di): *Pedagogia della famiglia*. Brescia: La Scuola, pp. 131-148.
- Perillo P. (2017): Memorie familiari e genitorialità in trasformazione: raccontare le pedagogie della famiglia. *Rivista Italiana di Educazione Familiare*, n. 1, pp. 55-76.
- Perillo P. (2018): *Pedagogia per le famiglie. La consulenza educativa alla genitorialità in trasformazione*. Milano: FrancoAngeli.
- Pilla V. (2002): *Separazione e divorzio: i profili di responsabilità*. Padova: Cedam.
- Rimini C. (2019): Sul disegno di legge Pillon e sugli altri D.L. in materia di responsabilità genitoriale in discussione in Senato. *Famiglia e Diritto*, n. 1, pp. 67-72.
- Rodotà S. (2015): *Diritto d'amore*. Roma-Bari: Laterza
- Rossi B. (2015): *Genitori competenti*. Lecce: Pensa Multimedia.
- Senato della Repubblica, *Costituzione della Repubblica Italiana* – testo vigente (https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/costituzione_VIGENTE__rossa_2.pdf; ultima consultazione: 8 maggio 2019).
- Senato della Repubblica – XVIII Legislatura, Disegno di legge d'iniziativa dei Senatori PILLON, OSTELLARI, CANDURA, Emanuele PELLEGRINI, PIARULLI, D'ANGELO, EVANGELISTA, GIARRUSSO e Riccardi, comunicato alla Presidenza il 1° agosto 2018, *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità* (<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01071882.pdf>; ultima consultazione: 4 maggio 2019).
- Seneca L.A. (1962-1970): *Ad Lucilium epistulae morales*, 3 voll, [62-65 d.C.]. London (UK)-Cambridge (MA): William Heinemann Ltd. & Harvard University Press.
- Tribunale di Ferrara (31 agosto 1948): Sentenza riportata in *Giurisprudenza italiana*, 1948, I, 2, p. 592.
- Tribunale di Rovigo (27 settembre 1952): Ordinanza riportata in *Foro It.*, IV, 1953, c. 1.